

## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE MEDICA

Addì 01 del mese di settembre 2013, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:

### Articolo 1

E' costituita l'Associazione medica denominata "Tutela Medici Estetici".

Sono soci fondatori della stessa i Sigg.ri:

Andrea Servili	-	C.F.
Alessia Carota	-	C.F.
Tiziana Molinari	-	C.F.
Monica Ciardi	-	C.F.
Danilo Urbani	-	C.F.
Giuseppe Messano	-	C.F.
Viviana De Luca	-	C.F.
Marco Favaro	-	C.F.
Oreste Sacchetti	-	C.F.
Fabio Brinati	-	C.F.
Andrea Valigi	-	C.F.

Il Presidente dell'Associazione, Dott. Andrea Servili, è espressamente delegato dagli associati e soci fondatori a sottoscrivere il presente Atto Costitutivo in nome e per conto di tutti i Soci Fondatori.

### Articolo 2

L'Associazione ha sede in Roma, Via Antonio Pane 7/9.

### Articolo 3



L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro.

Essa ha per oggetto la tutela dell'attività professionale dei Medici Estetici, e, in particolare, la tutela dei medici estetici in ogni ambiente libero-professionale, la disciplina dell'attività professionale e delle norme di comportamento, la rappresentanza dei medici estetici in tutte le sedi istituzionali, scientifiche, tecniche e politiche al fine della tutela dei diritti dei medici estetici. L'Associazione potrà promuovere gruppi di studio, svolgere attività sindacali, e promuovere l'elevazione culturale e scientifica degli iscritti.

#### **Articolo 4**

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell'Associazione sono costituiti da:

- tasse di ammissione soci;
- contributi, mensili o annuali, dei soci;
- eventuali contributi di Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere;
- introiti di manifestazioni scientifiche e di eventuali sottoscrizioni;
- beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e possiederà a qualsiasi titolo;
- redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- eventuali fondi di riserva, costituiti con eccedenze di bilancio e con gli avanzi netti di gestione.

#### **Articolo 5**

Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti ed obblighi degli associati e le condizioni delle loro ammissione, sono riportate dallo Statuto Sociale.

#### Articolo 6

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene così costituito:

**Dott. Andrea Servili - Presidente**

**Dott. - Vicepresidente**

**Dott. Alessia Carota - Consigliere Segretario**

**Dott. Marco Favaro - Tesoriere**

**Dott.ri Monica Ciardi, Tiziana Molinari, Carlo Zannella, Viviana De Luca, Giuseppe Messano - Consiglieri.**

**Il Presidente**

**Dott. Andrea Servili**



**Agenzia  
Entrate**  
Direzione Provinciale di Perugia  
Ufficio Territoriale di Perugia  
Registrato al N. **1998** Mod. 3°  
in data **14 FEB. 2014**  
Firma per delega del Direttore Provinciale (Mario Landolfi)  
L'Addetto al Servizio  
**IL FUNZIONARIO**



## STATUTO SOCIALE

### Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione Medica denominata "Tutela Medici Estetici".

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è disciplinata dagli artt. 36 e segg.

c.c..

L'Associazione ha sede in Roma nella Via Antonio Pane 7/9.

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni per il migliore raggiungimento dei suoi scopi.

### Art. 2 - Scopo

L'Associazione Tutela Medici Estetici è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità, di pari opportunità nell'accesso delle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative.

Essa ha per oggetto la tutela dell'attività professionale dei Medici Estetici, e, in particolare, la tutela dei medici estetici in ogni ambiente libero-professionale, la disciplina dell'attività professionale e delle norme di comportamento, la rappresentanza dei medici estetici in tutte le sedi istituzionali, scientifiche, tecniche e politiche al fine della tutela dei diritti dei medici estetici.

L'Associazione potrà promuovere gruppi di studio, svolgere attività sindacali, e promuovere l'elevazione culturale e scientifica degli iscritti.

Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi sociali, l'Associazione potrà:

- svolgere attività di gestione e manutenzione delle sedi ove svolgerà la propria attività;

- organizzare eventuali manifestazioni scientifiche e partecipare a gare dove poter promuovere l'attività del medico estetico, ed attuare tutte le attività correlate allo scopo sociale;
- operare con la propria struttura organizzativa e la prestazione personale volontaria, personale e gratuita dei propri aderenti;
- concludere con terzi contratti a contenuto patrimoniale e commerciale.

L'associazione non potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione a livello amministrativo, legale e fiscale, o per qualificare e specializzare la propria attività .

### **Art. 3 - Durata e scioglimento**

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa potrà essere sciolta solo ed esclusivamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci, la cui richiesta di convocazione dovrà essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto al voto, col voto favorevole dei ¾ dei presenti aventi diritto al voto.

### **Art. 4 - Patrimonio, risorse economiche e fondo comune**

Il patrimonio sociale è costituito:

- dalle quote e contributi degli associati;
- dalle quote e contributi per la partecipazione e l'organizzazione di eventi scientifici;
- da eredità, donazioni e legati;
- da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti ed Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- da entrate derivanti da prestazioni e servizi convenzionali;
- da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, convegni con eventuali sottoscrizioni anche a premi;

- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo, anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso, l'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore dell'attività previste dallo statuto.

#### **Art. 5 - Esercizio sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 Ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

Entro il 31 Marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, da sottoporre entro il 30 Aprile all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato, insieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha approvato l'O.d.G., nella sede sociale a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Nello stesso termine, il bilancio rimane a disposizione del Collegio dei Sindaci per il relativo parere.

#### **Art. 6 - Soci**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli e che non abbiano riportato condanne penali per reati non colposi, passate in giudicato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri dei soci**

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- ad osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo, in base alla quota che sarà determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 - Recesso ed esclusioni**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

- che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore ai sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che arrechi grave danno, anche morale, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altri mezzi equipollenti (fax, e-mail, etc).

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere la convocazione dell'Assemblea, al fine di contestare gli addebiti mossigli con il provvedimento di esclusione, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione del provvedimento medesimo.

E' comunque fatto salvo il diritto dei soci che, per comprovato stato di necessità, non siano in grado di provvedere al pagamento della quota associativa.

#### **Art. 9 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea generale dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio Sindacale.

#### **Art. 10 - L'assemblea dei soci**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e delibera su tutti gli argomenti posti all'O.d.G. in occasione della sua convocazione.

La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale o equipollente e contenere l'indicazione della data, giorno e luogo della convocazione dell'O.d.G.



L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione a mezzo lettera racc. a.r. spedita ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

#### **Art. 11 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria**

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

Essa:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio Sindacale;
- delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa.

L'Assemblea Straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata, avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, ovvero dalla

metà più uno dei soci, in tale ultimo caso essa delibera:

- sulle proposte di modifica dello statuto;
- sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- sull'integrazione degli organi sociali elettivi;
- su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza posto all'O.d.G.;
- sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto disposto dalla legge.

#### **Art. 12 - Validità delle sedute**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso, per la modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, nonché per le deliberazioni riguardanti gli atti e contratti inerenti diritti reali immobiliari, è richiesta la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, le assemblee, ordinarie e straordinarie, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 13 - Partecipazione**

Hanno diritto di intervenire e partecipare all'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota annua dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio, per mezzo di apposita e valida delega scritta.

Ogni socio non può rappresentare in assemblea più di due associati.

#### **Art. 14 - Funzionamento**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente nomina il segretario e, se richiesto dal particolare argomento all'O.d.G., due scrutatori.

Il Presidente, prima dell'inizio dell'assemblea, deve constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei soci ad intervenire all'assemblea.

Le votazioni avvengono a scrutinio palese per alzata di mano, in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

Delle riunioni delle assemblee si redige apposito processo verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

#### **Art. 15 - Il Presidente**

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante di fronte a terzi e in giudizio.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'Ordinaria Amministrazione dell'Associazione.

In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile.

In ogni caso, il Presidente deve riferire al Consiglio Direttivo circa l'attività gestionale compiuta.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte dei soci, ne promuove la riforma ove ne reperi la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, corredandoli di apposite relazioni.

Per tutti i pagamenti da effettuare, il Presidente si avvale dell'opera di un Cassiere o Tesoriere, che lo coadiuva.

Le funzioni di Presidente sono svolte, in sua assenza, dal Vice Presidente.

#### **Art. 16 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'assemblea ed è composto esclusivamente da associati maggiorenni, che siano in regola con il pagamento della quota associativa, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non che siano assoggettati dal Ministero della Sanità a sospensioni per un periodo superiore ad un anno.

Si compone del Presidente, del Vice Presidente e di un numero di consiglieri sino ad un massimo di 11.

Il Consiglio nomina al suo interno un Segretario, avente altresì funzione di cassiere e tesoriere.

Il Consiglio rimane in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire le medesime cariche sociali presso altre associazioni equipollenti.

#### **Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio compete la gestione ordinaria e straordinaria, nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione. Esso:

- redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare all'assemblea ed amministra il patrimonio sociale;
- delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare;



- stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- delibera sulle domande di ammissione e di recesso dei soci;
- redige gli eventuali regolamenti interni relativi sull'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- fissa le date delle assemblee ordinarie, da indire almeno una volta l'anno, e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario;
- delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti;
- ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in casi eccezionali;
- attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci.

#### **Art. 18 - Convocazione**

Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria almeno 4 volte l'anno dal Presidente o da almeno due consiglieri; in seduta straordinaria, esso è convocato su richiesta scritta della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione, e dal Segretario.

Qualora in seno al Consiglio venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio stesso provvede a sostituire i consiglieri venuti a mancare, i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla successiva assemblea dei soci, che provvederà a surrogare i consiglieri mancanti. Il consigliere sostituito rimane in carica sino alla scadenza del consigliere sostituito.

Il Consiglio dovrà considerarsi sciolto qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, in tal caso l'Assemblea nominerà il nuovo Consiglio.

#### **Art. 19 - Il Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'associazione, vigila sull'osservanza dello Statuto e dell'Atto Costitutivo e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci, inoltre, devono intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e convocano l'Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

I Sindaci hanno tutti gli altri compiti stabiliti dalla legge.

La carica di Sindaco è incompatibile con tutte le altre cariche dell'Amministrazione ed è a titolo gratuito.

#### **Art. 20 - Segretario**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende la corrispondenza e, in qualità di tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e tiene i libri contabili, attende, inoltre, alle riscossioni e ai pagamenti da effettuarsi, previo mandato del Consiglio.

#### **Art. 21 - Clausola Compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra soci ed Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Probitari, da nominarsi dall'Assemblea dei soci.

Il lodo, al quale si applicano le norme del codice di procedura civile, è inappellabile e insuscettibile di ricorso.

Il Collegio giudica ed adotta il lodo con la massima libertà di forma. Il relativo arbitrato è da intendersi, a tutti gli effetti di legge, come irrituale.

#### **Art. 22 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni statutarie e le disposizioni in materia dettate nel Libro I e nel Libro V del Codice Civile.

L.C.S.

*Allegato all'atto privato reg.to a Perugia*



**agenzia  
entrate**  
Direzione Provinciale di Perugia  
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. **1998** Mod. 3°  
in data ..... **14 FEB. 2014** .....

*Firma per delega del Direttore Provinciale (Mariano Landolfi)*

*L'Addetto al Servizio*

**IL FUNZIONARIO**  
**Dott. Nicola Giordano**

